

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 27 giugno 2019)

Al considerando (15):

anziché: «17 ottobre 2019»

leggasi: «30 settembre 2019».

Anziché: «17 luglio 2020»

leggasi: «30 giugno 2020».

All'articolo 3:

anziché: «17 gennaio 2020»

leggasi: «31 dicembre 2019».

All'articolo 4:

anziché: «17 ottobre 2019»

leggasi: «30 settembre 2019».

Anziché: «17 luglio 2020»

leggasi: «30 giugno 2020».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 66 del 29 agosto 2019)

19CE2191

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 del 2 luglio 2019)

1. Pagina 29, articolo 35, paragrafo 2, lettera b), ii):

anziché: «ii) ha disposto i provvedimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 15; e»

leggasi: «ii) ha disposto i provvedimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15; e»;

2. Pagina 30, articolo 35, paragrafo 3:

anziché: «3. Se necessario, l'autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l'esecuzione di fornire, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l'obbligo da eseguire.»

leggasi: «3. Se necessario, l'autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l'esecuzione di fornire, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l'obbligo da eseguire.»;

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 67 del 2 settembre 2019)

19CE2192

